

VERBALE ASSEMBLEA Straordinaria



L'anno 2020 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 18.00 nei locali sociali dell'Associazione "Palermobimbi" con sede in Palermo, Viale Ebe, 40, in assemblea straordinaria in seconda convocazione, si è riunito l'assemblea dei soci e a seguire il consiglio direttivo dell'Associazione Palermobimbi.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Elezione, nomina e insediamento nuovo consiglio direttivo
- 2) Approvazione adeguamento statuto al terzo settore
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti le Sig.re Lichtenstern Annette Gabriela Barbara, Procida Monica, Soci fondatori, Giana Di Lorenzo, socia fondatrice dal 20 giugno 2017 in sostituzione a Rosa Maria Lombardo.

Presiede la seduta la Sig.ra Lichtenstern Annette Gabriela Barbara, mentre le mansioni di segretario sono affidate alla Sig.ra Monica Procida. Il Presidente constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare i primi punti all'o.d.g.

Punto 1)

Elezione, nomina e insediamento Presidente, Vicepresidente e Segretario del consiglio direttivo.

La socia fondatrice Annette Gabriela Barbara Lichtenstern, attualmente Presidente in carica, accoglie le candidature di Giana di Lorenzo come Vicepresidente e Monica Procida come Segretario del consiglio direttivo e, dopo l'elezione all'unanimità, l'assemblea conferma le incariche per il prossimo triennio.

Punto 2)

L'adeguamento dello statuto dell'Associazione Palermobimbi, dopo diverse riunioni del consiglio direttivo, e dopo la valutazione e l'integrazione da parte di esperti, viene letto all'assemblea. L'assemblea, già a conoscenza delle modifiche, valuta positivamente l'adeguamento e approva il nuovo statuto all'unanimità. Si allega copia dello statuto.

Punto 3)

Alle ore 19.30 il presidente, constatato che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono esauriti e, non essendovi più alcuno che chiede la parola, scioglie l'assemblea previa redazione lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

Il Presidente (Annette Gabriela Barbara Lichtenstern)

Il Segretario (Monica Procida)

Il Vicepresidente (Giana Di Lorenzo)



VERBALE ASSEMBLEA Straordinaria
ASSOCIAZIONE PALERMOBIMBI CON SEDE IN PALERMO, VIALE EBBE 40 C.F. 07253400830

Il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 18.00 nei locali sociali dell'Associazione "Palermobimbi"

si è riunita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione al 5° piano

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo

Ufficio Territoriale di Palermo

Registrato il 29/10/2016 al n. 3849 serie 3

Pagato € 1100 EURO



Partita IVA 07253400830

[Handwritten signature]

essenti le sig.re Lichstein Annalisa Gabriella Barbara, Procidia Monica, Soci fondatori, Gianna Di

to soci fondatori del 20 giugno 2017 in sostituzione a Rosa Maria Lombardo.

le la seduta la sig.re Lichstein Annalisa Gabriella Barbara, mentre le mansioni di segretario sono

e alla sig.re Monica Procidia. Il Presidente constata la validità della riunione, dichiara aperta la sedu-

assa a trattare i primi punti all'ord.g.

to, nomina e insedia il Presidente, Vicepresidente e Segretario del consiglio direttivo.

to fondatore Annalisa Gabriella Barbara Lichstein, attualmente Presidente in carica, accoglie le candidature di

di Lorenzo come Vicepresidente e Monica Procidia come Segretario del consiglio direttivo e, dopo l'elezione

unità, l'assemblea continua a lavorare per il prossimo futuro.

venimento dello stato dell'Associazione Palermobimbi, dopo diverse riunioni del consiglio direttivo, e dopo la

ione e l'istituzione da parte di quest'ultimo dell'assemblea, già a conoscenza delle

to, viene positivamente l'argomento e approva il nuovo statuto all'unanimità. Si allega copia dello statuto.

e 19.30 il presidente, constatato che gli argomenti posti all'ordine del giorno sono esauriti e, non essendovi più

che chiude la parola, scioglie l'assemblea previa redazione lettura ed approvazione all'unanimità del presente

Il Segretario (Monica Procidia)

Annalisa Gabriella Barbara Lichstein

Presidente (Gianna Di Lorenzo)

STATUTO "ASSOCIAZIONE PALERMOBIMBI - ETS"

ART. 1) Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, d'ora innanzi "CTS", é costituita l'Associazione denominata "Associazione PalermoBimbi" - Ente del Terzo Settore (ETS) o in forma abbreviata PalermoBimbi – ETS, d'ora in avanti "Associazione"

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Palermo (CAP 90149), Viale Ebe, 40 ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale aventi ad oggetto:

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice Terzo Settore;

b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

a) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione

scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

b) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.

5 del Codice Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui

all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

d) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

a) Raccolta e diffusione di tutte le informazioni utili a migliorare la qualità della vita urbana dei bambini e dei genitori sfruttando e valorizzando le risorse locali;

b) Promozione di attività inerenti il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza per contrastare l'emarginazione sociale e culturale e la povertà educativa;

c) Promozione e organizzazione di attività ricreative, culturali ed educative per stimolare la partecipazione di genitori e bambini a progetti di cittadinanza attiva;

d) Attività di sensibilizzazione destinate a bambini e genitori sulle tematiche ambientali attraverso laboratori, percorsi didattici ed eventi che coinvolgano tutto il nucleo familiare;

e) Ideazione e realizzazione di prodotti editoriali a supporto della fruizione delle

attività dell'Associazione;

f) Organizzazione di iniziative sociali volte alle famiglie disagiate, favorendo il

mutuo soccorso tra famiglie anche con il ricorso ad iniziative di banca del

tempo, baratto e mercatini dell'usato;

g) Organizzazione di iniziative volte all'educazione alla legalità e alla

prevenzione di ogni forma di violenza;

h) Organizzazione di iniziative, eventi e laboratori volti alla promozione della

salute e all'assunzione di corretti stili di vita;

i) Gestione di attività informative a supporto della genitorialità;

j) Gestione di servizi digitali per enti del terzo settore al fine di migliorare la

fruizione delle iniziative del territorio;

k) Organizzazione di iniziative volte a favorire lo scambio intergenerazionale

attraverso il gioco;

l) Promozione di progetti di crowdfunding a sostegno delle iniziative

dell'Associazione;

m) Partecipazione a bandi e avvisi comunali, regionali, nazionali e comunitari

attinenti le finalità sociali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a

condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse

generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto

ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e

integrazioni.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà:

1) Acquistare beni materiali ed immateriali;

2) Compiere tutte le operazioni di natura tecnica, finanziaria e commerciale

opportune e/o necessarie;

3) Usufruire di contributi pubblici e di finanziamenti agevolati;

4) Stipulare apposite convenzioni con enti, società, associazioni, imprese, gestori di immobili, impianti ed attrezzature anche sportive, con facoltà di utilizzarli per la propria attività o anche in proprio.

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed il Regolamento Interno.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto

di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail e recapito telefonico;

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

> L'Assemblea dei Soci;

> Il Consiglio Direttivo;

> Il Presidente.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;

c. Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;

d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

e. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario e straordinario per cui sia chiamata a decidere;

f. Adesione ad Enti ed Associazioni del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

g. Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

h. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod.

civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, anche lo stesso giorno, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, anche in pari data, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo :

- a. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. Svolge tutte le altre attività, ordinarie e straordinarie, necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche a mezzo e-mail.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna

di sensibilizzazione.

ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia e al regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dai soci fondatori.

I SOCI FONDATORI